



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO
DEL REGISTRO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI
ED
EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENIFICI ECONOMICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.05.2014

INDICE

Titolo I: Registro

- Art. 1: Istituzione del registro comunale delle associazioni;
- Art. 2: Iscrizione;
- Art. 3: Rinnovo;
- Art. 4: Cancellazione;
- Art. 5: Pubblicità del Registro;
- Art. 6: Istanze e proposte;

Titolo II: Sostegni economici

- Art. 7: Forme di sostegno economico;
- Art. 8: Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno;
- Art. 9: Richiesta e concessione delle forme di sostegno;
- Art. 10: Rendicontazione;
- Art. 11: Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno;
- Art. 12: Concessioni diverse;

Titolo III: La concessione del patrocinio

- Art. 13: Finalità;
- Art. 14: Beneficiari;
- Art. 15: Contenuti;
- Art. 16: Presentazione delle domande;
- Art. 17: Istruttoria delle domande;
- Art. 18: Concessione del patrocinio;

Titolo IV: Disposizioni transitorie e finali

- Art. 19: Norme transitorie e finali.

TITOLO I

REGISTRO

Art. 1

Istituzione del registro comunale delle associazioni

Il Comune di Isca sullo Ionio riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative senza scopo di lucro presenti nel territorio di Isca sullo Ionio. Promuove, inoltre il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico. Valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e comunque tese alla promozione del bene comune. Al fine dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi senza scopo di lucro presenti sul territorio è istituito il registro comunale delle associazioni, di seguito chiamato "**registro**".

Il registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.

Il registro comprende:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione culturale e sociale;
- le associazioni sportive dilettantistiche;

Il registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

1. Attività culturali;
2. Educazione e formazione;
3. Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
4. Sociale e sanitaria;
5. Sport e tempo libero;
6. Ambiente.

Art. 2

Iscrizione

Nel registro possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- essere espressione della comunità locale;
- essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro;
- avere sede in Isca sullo Ionio, oppure essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- svolgere, da almeno due anni, attività sul territorio comunale;

Non possono essere iscritti nel registro:

- a) i partiti politici;

b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

L'iscrizione va richiesta all'Area Amministrativa, utilizzando il modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.

Ogni associazione iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.

La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno;
- i principali estremi identificativi dell'organizzazione (denominazione, sede, referente in Isca sullo Ionio, recapito telefonico e di posta elettronica obbligatorio, codice fiscale/partita IVA);
- eventuale possesso di iscrizione ad albi regionali e/o provinciali o altri organismi previsti dalla Legge;
- la data di apertura della sede legale o di una sede operativa sul territorio di Isca sullo Ionio;
- eventuale materiale informativo o quant'altro ritenuto utile a descrivere l'organizzazione e la sua attività;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo e del verbale dell'organo statutario che lo ha approvato, sottoscritto per autenticità dal Presidente o dal legale Rappresentante;
- una breve scheda di presentazione dell'Organismo da pubblicare sul sito del Comune di Isca sullo Ionio (massimo 500 caratteri).

L'Ufficio preposto, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.

Art. 3

Rinnovo

Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza (tre anni dalla data di iscrizione), le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'amministrazione. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4

Cancellazione

La cancellazione dal registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

- su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
- in caso di perdita accertata dei requisiti, di cui all'art.2;
- in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art.3.

L'Ufficio preposto dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

Art. 5

Pubblicità del registro

Il registro è pubblicato all'albo comunale entro il 31 marzo di ogni anno. Il registro comunale può essere consultato presso il sito internet del Comune di Isca sullo Ionio, all'indirizzo <http://iscasulloionio.asmenet.it/>

Art. 6

Istanze e proposte

Ogni associazione può rivolgere all'Ufficio istanze e proposte.

TITOLO II

SOSTEGNI ECONOMICI

Art. 7

Forme di sostegno economico

Le attività delle associazioni possono essere svolte:

- in autonomia
- in collaborazione con il Comune;
- con il patrocinio del Comune.

Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:

- a) erogazione di contributi in denaro;
- b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
- c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali;

La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina di apposito regolamento e alle tariffe stabilite dal Comune.

L'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze sulla base della disponibilità dei fondi a disposizione negli appositi capitoli di bilancio.

I contributi in servizi e/o attrezzature, entro un limite di valore stabilito annualmente dalla Giunta comunale in base alle attività pianificate, sono concessi dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

L'iscrizione al registro è titolo essenziale per l'erogazione delle forme di sostegno.

Art. 8

Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno

La Giunta comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:

- attività complessiva della associazione;
- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolte;
- coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- rilevanza territoriale dell'attività;
- attività per singole iniziative e/o singoli progetti;
- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
- valenza e ripercussione territoriale;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

In questo ultimo caso l'entità del finanziamento dovrà essere preventivamente comunicato e l'Amministrazione si riserva la facoltà, in base alla sua consistenza, di ridurre la percentuale del contributo oppure negarne la concessione.

Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata non potrà superare comunque il 70% della spesa complessiva realmente sostenuta. La concessione dello stesso deve rispettare durante tutte le iniziative i criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento ovvero la gratuità dell'intera manifestazione. Pertanto è vietata la vendita di qualsiasi tipo di prodotto.

L'Amministrazione può concedere contributi o finanziamenti, a favore di Enti e/o Associazioni aventi sede fuori dal Comune di Isca sullo Ionio e non iscritte al Registro, qualora organizzino manifestazioni sul territorio, nelle quali si evidenzino un interesse pubblico a sostegno della cittadinanza di Isca sullo Ionio, o che siano coinvolte direttamente nell'ambito di iniziative gestite dall'Amministrazione comunale per le quali le loro prestazioni siano funzionali ai progetti che si intendono realizzare. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, la Giunta Comunale potrà disporre per un intervento adeguato secondo la disponibilità di bilancio, prescindendo dall'obbligo per i richiedenti di osservare le modalità del presente articolo. Le richieste di tali contributi dovranno essere corredate da apposita richiesta.

Art. 9

Richiesta e concessione delle forme di sostegno

Le domande devono pervenire al Comune utilizzando il modulo predisposto. Le richieste dovranno essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima dell'iniziativa indicando con riferimento alla singola iniziativa sociale:

- relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data e luogo di svolgimento da cui emerga il contenuto sotto il profilo sociale, culturale e scientifico;
- il nominativo del responsabile;
- i destinatari;
- il periodo di attuazione;
- le modalità di sviluppo;
- eventuale partecipazione di altri Enti pubblici o privati;
- dichiarazione di altre eventuali sovvenzioni e sponsorizzazioni richieste;
- bilancio preventivo, relativo all'iniziativa che si intende svolgere o prospetto analitico dei costi;
- altro materiale ritenuto utile per la presentazione dell'iniziativa (progetto, materiale di stampa, ecc);
- indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto bancario o postale, loro sede di riferimento e codice IBAN;
- impegno da parte del soggetto richiedente che riceve il contributo a far risultare che l'iniziativa sarà realizzata con il concorso del Comune di Isca sullo Ionio;
- inoltre sulla domanda di contributo dovrà essere esplicitamente indicato se sono state inoltrate analoghe richieste di contributo ad altri Enti per la medesima manifestazione; nel caso di accoglimento bisognerà tempestivamente notificare l'Amministrazione Comunale;

La concessione del contributo avviene attraverso l'assegnazione di una somma determinata sulla base del preventivo di spesa presentato, in relazione alle disponibilità di bilancio e all'attinenza che l'idea proposta rientri nei fini istituzionali del Comune.

Art. 10

Rendicontazione

Per la liquidazione della somma concessa sarà necessario trasmettere inderogabilmente, pena decadenza del contributo concesso, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa i seguenti documenti:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, distinte per singole voci, firmato dal legale rappresentante;
- copie della suddetta documentazione contabile. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune;
- autocertificazione a firma del legale rappresentante, che i documenti contabili, presentati a rendiconto, non sono stati prodotti e non lo saranno a giustificazione di altri contributi ricevuti, a qualsiasi titolo, da Enti e/o privati;
- indicazione dell'entità di eventuali sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute;

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica.

Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 11

Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:

- non sia stata realizzata l'iniziativa;
- non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.

Art. 12

Concessioni diverse

Le concessioni in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, restano disciplinate dalle apposite norme regolamentari. L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di concedere per la realizzazione di singole manifestazioni e/o attività, senza oneri a carico dei richiedenti, altri benefici oltre alla erogazione in denaro che saranno quantificati per il loro corrispondente valore economico e aggiunti all'eventuale contributo se erogato.

TITOLO III

LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 13

Finalità

Il presente titolo determina i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, connessi alla concessione del patrocinio del Comune di Isca sullo Ionio per iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgano all'interno del territorio cittadino. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative fuori territorio, rivestenti comunque un contenuto strettamente legato al Comune o ritenute di particolare rilievo.

Art. 14

Beneficiari

Il patrocinio è concesso a:

- a) associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
- b) soggetti privati di chiara fama e prestigio. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività che sono realizzate con il patrocinio del Comune di Isca sullo Ionio.

La concessione del patrocinio non è subordinata all'iscrizione nel registro delle Associazioni.

Art. 15

Contenuti

Il patrocinio ad iniziative e manifestazioni consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale. Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni di significato sociale e prestigio cittadino. Il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni che abbiano come fine il lucro. La concessione del mero patrocinio generalmente non comporta contribuzione monetaria a carico del Bilancio del Comune di Isca sullo Ionio, tuttavia, il Comune può decidere per particolari iniziative di concedere un contributo per rimborso spese.

Art. 16

Presentazione delle domande

Le domande di patrocinio sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione/ente o dal soggetto delegato ed illustrano le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento. Le domande di patrocinio sono trasmesse al Comune di Isca sullo Ionio di norma almeno un mese prima della data di svolgimento dell'iniziativa. Il richiedente può affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata, dando comunicazione degli estremi identificativi della stessa.

Art. 17

Istruttoria delle domande

Gli Assessorati sottopongono al Sindaco le richieste di patrocinio, per l'eventuale iscrizione all'Ordine del Giorno della Giunta Comunale. La Giunta Comunale valuta la richiesta, al fine di assumere apposito formale provvedimento.

Art. 18

Concessione del Patrocinio

La concessione del patrocinio è approvata dalla Giunta Comunale, sulla base:

- della promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune, in particolare nel campo della cultura, della storia e delle tradizioni del Comune;
- della rilevanza dell'iniziativa, con riferimento a obiettivi generali e compiti del Comune di Isca sullo Ionio;
- del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
- dell'interesse del Comune di Isca sullo Ionio alla realizzazione dell'iniziativa.

La Giunta Comunale può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui all'articolo 16.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera che lo approva.

Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento devono intendersi abrogate.